Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 21 ottobre 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 243 DEL 21 OTTOBRE 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 21ª estrazione di obbligazioni dell'Autostrada Milano-Bergamo effettuata il giorno 25 settembre 1950.

(4530)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1950, n. 831.

Esecuzione degli Accordi di carattere economico e scambi di Note fra l'Italia e la Norvegia, conclusi a Roma il 19 novembre 1949.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Norvegia il 19 novembre 1949:

a) Accordo commerciale;
b) Accordo di pagamento;
c) Annesso all'Accordo di pagamento;
d) Protocollo;
e) Scambi di Note.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 19 novembre 1949 conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 dell'Accordo commerciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — LOMBARDO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 12. — CARLOMAGNO

Accord commercial entre l'Italie et la Norvège

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Norvégien dans le but de développer dans toute la mesure du possible les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

L'Italie et la Norvège s'accorderont un traitement aussi libéral que possible dans les échanges commerciaux réciproques.

Art. 2

Les deux Gouvernements admettront, dans le cadre du plan des échanges dont aux Annexes *A* et *B*, l'importation et l'exportation des marchandises y reprises. Les deux Gouvernements pourront aussi élargir, d'un commun accord, ce plan.

Art. 3

Les deux Gouvernements sont d'accord de prendre les mesures nécessaires afin de réaliser dans le plus bref delai possible une libéralisation substantielle des échanges commerciaux réciproques.

Art. 4

Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux réciproques s'effectuera conformément aux dispositions de l'Accord de Paiement signé en date de ce jour.

Dans des cas exceptionnels les deux Gouvernements pourront autoriser des échanges de marchandises sous forme d'affaires de réciprocité.

Art. 5

Les affaires de réciprocité, qui ont été approuvées par les deux Gouvernements à la date de la signature du présent Accord, garderont leur validité et seront effectuées aux conditions prévues dans les autorisations réspectives.

Art. 6

Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre l'Italie et la Norvège, il sera constituée une Commission Mixte composée de représentants des deux Gouvernements.

La Commission surveillera l'application du présent Accord et aura également pour mission de formuler toutes propositions utiles tendant à améliorer les relations commerciales et financières entre l'Italie et la Norvège.

Art. 7

Le présent Accord, qui remplace l'Accord Commercial du 20 juillet 1946, entrera en vigueur à la date de sa signature et sera ratifié aussitôt que possible, en tant que nécessaire.

Il sera valable jusqu'au 30 juin 1950 et sera renouvelé pour une période d'une année et ainsi de suite d'année en année, à moins que l'une ou l'autre des deux Parties contractantes ne l'ait dénoncé avec un préavis d'un mois.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 19 novembre 1949.

Pour l'Italie — SFORZA

Pour la Norvège — HANS FAY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ANNEXE A

PLAN DES ECHANGES DE MARCHANDISES ENTRE L'ITALIE ET LA NORVEGE POUR LA PERIODE 1er JUILLET 1949-30 JUIN 1950

EXPORTATION ITALIENNE

	En milliers de cour. norvégiennes
Graines de moutarde	(1)
Feuilles et fruits de laurier	(1)
Riz	1.200
Oranges et citrons	4.000
Autres fruits frais, notamment pommes	500
Amandes	1.200
Cédrats	500
Purée de tomates	1.500
Vins et vermouth	300
Huile d'olives	250
Fleurs	50
Produits chimiques, y compris acide citrique et produits chimiques médicinaux	1.000
Mercure	250
Extrait de sumac et extrait de châtaignier	(1)
Terres colorantes	50
Huiles essentielles	300
Liège brut	*P. M.*
Marbre	100
Chanvre	(1)
Fils de soie à coudre	700
Fils de rayonne	500
Fils de coton	(1)
Fils de laine peigné pour l'industrie	*P. M.*
Fils de chanvre	(1)
Tissus de laine, coton, soie, rayonne et fibranne y compris gazes à blutoir et tissus d'ameublement	15.000
Toile à bâche	1.000
Fils et ficelles de chanvre pour selliers	300
Chapeaux, cloches et capelines	1.000
Sel	(1)
Pierre ponce	100
Minerais de zinc	(1)
Bauxite	(1)
Ouvrages en fer et en acier	1.000
Raccords en fonte malléable	200
Raccords en métal non ferreux	500
Machines de bureau	500
Machines outils	700
Machines à coudre	500
Machines textiles	500
Autres machines	500
Soupapes	100
Roulements à billes et à rouleaux	750
Robinetterie en métal	500
Matériel électrique, y compris matériel pour centrales électriques	2.500
Fils et câbles électriques	300
Tracteurs et camions	500
Pièces de rechange pour automobiles	150
Réglisse	100
Peaux brutes	(1)
Instruments chirurgicaux etc.	*P. M.*
Instruments musicaux	50
Films cinématographiques non impressionés	(1)
Marchandises diverses	2.500

(1) Importation libéralisée du coté norvégien.

Note: A titre d'estimation du plan des échanges on a envisagé les chiffres suivants pour les marchandises dont l'importation a été libéralisée du coté norvégien:

	En milliers de cour. norvégiennes
Extrait de sumac et extrait de châtaignier	350
Chanvre	2.600
Fils de coton	8.000
Fils de chanvre	4.250
Sel	1.500

(1) Importation libéralisée du coté norvégien.

ANNEXE *B*.

PLAN DES ECHANGES DE MARCHANDISES ENTRE L'ITALIE ET LA NORVEGE POUR LA PERIODE 1er JUILLET 1949-30 JUIN 1950

EXPORTATION NORVÉGIENNE

	En milliers de cour. norvégiennes
Poissons frigorifiés, y compris maqueraux	9.200
Lamie (« smeriglio ») et thon frais	1.800
Rogue de morue	100
Stockfish	(1)
« Baccalà » même saliné	(1)
Harengs fumés	(1)
Conserves de poisson	1.000
Huile de foie de morue médicinal	2.500
Huile de foie de morue vétérinaire	1.500
Huile de poisson à usage industriel	(1)
Huile de poisson et de baleine raffinée	(1)
Huile de poisson et de baleine durcie	3.000
Concentré de vitamines	750
Alcools gras et autres produits d'huile de spermaceti	2.500
Carbure de silicium	300
Caséine douce	750
Pâte de bois mécanique	(1)
Cellulose à rayonne et à papier	(1)
Papier-journal	400
Papier pour livres	600
Pelletteries brutes	2.500
Pâte d'électrodes	150
Meules et pierres à aiguiser	250
Ilmenite	500
Fonte au vanadium	500
Ferrochrome	600
Hameçons	300
Skis	200
Marchandises diverses	500

Note: A titre d'estimation du plan des échanges on a envisagé les chiffres suivants pour les marchandises dont l'importation a été libéralisée du coté italien:

	En milliers de cour. norvégiennes
Stockfish	10.000
« Baccalà » même saliné	4.000
Harengs fumés	300
Huile de poisson à usage industriel	3.200
Huile de poisson et de baleine raffinée	2.000
Pâte de bois mécanique	5.000
Cellulose à rayonne et à papier	4.000

(1) Importation liberalisée du coté italien.

Echanges de Notes n° O 1.

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 19 novembre 1949

Monsieur le Président,

Me référant aux négociations qui ont porté à la signature, ce jour, d'un accord commercial entre l'Italie et la Norvège pour la période 1er juillet 1949-30 juin 1950, j'ai l'honneur de vous confirmer que les Autorités italiennes tiennent beaucoup à ce que les livraisons de stockfish de la Norvège puissent être considérablement augmentées dès la suivante saison de pêche, étant donné que la quantité de stockfish disponible pour l'Italie dans la période de validité du présent Accord (3.000 tonnes environ) est sensiblement inférieure aux besoins normaux de l'Italie pour cette marchandise.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

NOTARANGELI

A M. Paul KOTH
Président de la Délégation Norvégienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Echanges de Notes n° O 1.

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION NORVÉGIENNE

Rome, le 19 novembre 1949

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu m'adresser ce jour la lettre suivante:

« Me référant aux négociations qui ont porté à la signature, ce jour, d'un accord commercial entre l'Italie et la Norvège pour la période 1er juillet 1949-30 juin 1950, j'ai l'honneur de vous confirmer que les Autorités italiennes tiennent beaucoup à ce que les livraisons de stockfish de la Norvège puissent être considérablement augmentées dès la suivante saison de pêche, étant donné que la quantité de stockfish disponible pour l'Italie dans la période de validité du présent Accord (3.000 tonnes environ) est sensiblement inférieure aux besoins normaux de l'Italie pour cette marchandise ».

J'ai l'honneur de vous assurer que j'ai pris note de cette communication sur laquelle je ne manquerai pas d'attirer l'attention de mon Gouvernement.

PAUL KOTH

A M. Tommaso NOTARANGELI
Président de la Délégation Italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Accord de paiement entre l'Italie et la Norvège

Dans le but de régler les paiements réciproques, le Gouvernement italien et le Gouvernement norvégien sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

La Norges Bank ouvrira au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi un compte en couronnes norvégiennes non productif d'intérêts, dénommé « Compte Global », au crédit duquel sera porté la contrevaleur de toute somme destinée à régler les paiements que des personnes physiques ou morales résidant en Norvège auront à effectuer conformément à l'Accord Commercial en vigueur, ainsi que tout autre paiement qui serait permis par la législation norvégienne sur le contrôle des changes, en faveur

de personnes physiques ou morales résidant en Italie. L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Norges Bank peuvent convenir d'un autre mode de paiement.

Art. 2

Par le débit du compte prévu à l'art. 1 ci-dessus seront exécutés les paiements que des personnes physiques ou morales résidant en Italie auront à effectuer conformément à l'Accord Commercial en vigueur, ainsi que tout autre paiement qui serait permis par la législation italienne sur le contrôle des changes, en faveur de personnes physiques ou morales résidant en Norvège. L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Norges Bank peuvent convenir d'un autre mode de paiement.

Art. 3

Les versements par les débiteurs et les paiements aux ayants droit seront effectués dans chacun des deux Pays en leur monnaie nationale.

Art. 4

a) L'Ufficio Italiano dei Cambi communiquera à la Norges Bank au jour le jour tous les versements qui seront effectués auprès de lui conformément aux dispositions du présent Accord, par le moyen d'avis de versement libellés en couronnes norvégiennes, jusqu'à ce que le solde débiteur du compte prévu à l'art. 1er du présent Accord ne dépasse couronnes norvégiennes 3.000.000.

Une fois atteint le chiffre susdit, l'Ufficio Italiano dei Cambi émettra les avis de versement en couronnes norvégiennes au fur et à mesure que les disponibilités se formeront dans le compte susvisé.

Dans la limite du chiffre susindiqué, la Norges Bank exécutera les paiements aux ayants droit conformément aux avis de versement émis par l'Ufficio Italiano dei Cambi.

b) La Norges Bank communiquera à l'Ufficio Italiano dei Cambi au jour le jour tous les versements qui seront effectués auprès d'elle conformément aux dispositions du présent Accord, par le moyen d'avis de versement libellés en couronnes norvégiennes, jusqu'à ce que le solde créditeur du compte prévu à l'art. 1 du présent Accord ne dépasse couronnes norvégiennes 3.000.000.

Une fois atteint le chiffre susdit, la Norges Bank continuera à accepter les versements des débiteurs norvégiens. Toutefois, elle ne portera les montants encaissés au crédit du compte visé à l'art. 1, et n'émettra les avis de versement y relatifs qu'au fur et à mesure que seront créés des disponibilités par suite de l'exécution des avis de versement émis par l'Ufficio Italiano dei Cambi.

Dans la limite du chiffre susindiqué l'Ufficio Italiano dei Cambi exécutera les paiements aux ayants droit conformément aux avis de versement émis par la Norges Bank.

c) Les paiements aux ayants droit dans les deux Pays seront exécutés sans délai et suivant l'ordre chronologique des versements susdits.

d) Les paiements anticipés seront consentis mais à la condition qu'il soient expressement prévus dans les contrats d'achat et qu'ils soient conformes aux usages commerciaux et que les bénéficiaires aient obtenu — le cas échéant — les permis d'exportation en taut que nécessaire. Les deux Institutions exécuteront les avis de versement respectivement reçus après avoir constaté que les conditions susdites ont été remplies.

Art. 5

L'Institution débitrice du solde pourra à n'importe quel moment le racheter en tout ou en partie par un paiement en devises acceptées par l'autre Institution.

Art. 6

a) Le taux de change entre la lire et la couronne norvégienne sera établi sur la base de la moyenne arithmétique des cours de clôture du dollar USA d'exportation, cotés aux Bourses de Rome et de Milan le jour précedent celui de l'entrée en vigueur de cet Accord, et du cours moyen du dollar USA coté par la Norges Bank (actuellement $. USA 1 = Cour. norv. 7,14286).

Ce taux de change ne sera revisé que lorsque on constatera une variation supérieure à 2 pour cent entre le taux en vigueur et le taux établi sur la base de la moyenne arithmétique des cours de clôture du dollar USA d'exportation cotés aux Bourses de Rome et de Milan pendant trois jours de Bourse consecutifs, et du cours moyen du dollar USA coté par la Norges Bank (actuellement $. USA 1 = Cour. norv. 7,14286).

Ce dernier taux de change sera appliqué le lendemain du jour dans lequel ladite variation aurait été constatée.

L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Norges Bank se communiqueront télégraphiquement les cours du dollar USA qui peuvent porter à l'établissement d'un nouveau taux de change.

Les dispositions qui précèdent seront révisées et modifiées à la demande de l'un des deux Gouvernements dans le cas d'un changement fondamental qui surviendrait dans le système de change actuellement en vigueur en Italie ou en Norvège.

b) Les versements en Italie pour dettes libellées en couronnes norvégiennes et en Norvège pour dettes libellées en lires seront effectués au taux de change entre la lire et la couronne norvégienne en vigueur le jour du versement.

Tant qu'il y aura des disponibilités dans l'autre Pays — selon ce qui est prévu à l'art. 4 — les versements susdits seront libératoires pour les débiteurs.

c) Aux effets de l'emission des avis de versement en couronnes norvégiennes de la part de l'Ufficio Italiano dei Cambi, celui-ci effectuera la conversion en couronnes norvégiennes des montants en lires versés par les débiteurs italiens sur la base du taux de change entre la lire et la couronne norvégienne en vigueur le jour du transfert.

d) Les paiements aux bénéficiaires en Italie des avis de versement émis par la Norges Bank seront effectués sur la base du taux de change entre la lire et la couronne norvégienne en vigueur le jour où le versement a été crédité dans le compte prevu à l'art. 1.

Art. 7.

Au cas où la valeur de la couronne norvégienne venait à être réduite par rapport à la lire et cette modification résultait d'une augmentation du cours officiel du dollar USA à Oslo, le solde créditeur du compte en couronnes norvégiennes visé à l'art. 1 ci dessus, existant le jour de la variation du cours sera ajusté par les soins de la Norges Bank proportionnellement à la modification intervenue.

Art. 8

A l'expiration du présent Accord le solde subsistant après liquidation des opérations en suspens — dans la mesure où il ne sera pas reporté dans le cadre d'un nouvel accord — sera réglé par le Pays débiteur, sur demande du Pays créancier, par cession de devises agrées, à moins qu'il ne soit convenu de l'utiliser pour financer des livraisons de marchandises de la Partie débitrice.

Art. 9

Les Autorités compétentes des deux Pays pourront, d'un commun accord, admettre des opérations de reciprocité.

Le règlement des opérations susdites sera effectué à travers des comptes spéciaux en couronnes norvégiennes ouverts auprès de la Norges Bank au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi, et auprès de l'Ufficio Italiano dei Cambi au nom de la Norges Bank.

Art. 10

L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Norges Bank s'entendront sur les modalités techniques nécessaires pour assurer l'application du présent Accord.

Art. 11

Le présent Accord remplace l'Accord de paiement entre les deux Pays signé en date du 20 juillet 1946. Il entrera en vigueur le même jour que l'Accord Commercial signé en date de ce jour, et sera valable jusqu'au 30 juin 1950. Il sera renouvelé pour une période d'une année, et ainsi de suite d'année en année, à moins que l'une ou l'autre des deux Parties contractantes ne le dénonce avec un préavis d'un mois.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 19 novembre 1949

Pour l'Italie SFORZA — *Pour la Norvège* HANS FAY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Annexe à l'Accord de paiement entre l'Italie et la Norvège

Le Gouvernement italien et le Gouvernement norvégien ont convenu que les dispositions des articles 1 et 2 de l'Accord de paiement signé aujourd'hui s'appliqueront aux paiements afférents à :

a) échanges de marchandises conformément aux dispositions de l'Accord commercial signé aujourd'hui et frais accessoires y afférents, tels que : frais de transport de tout genre (maritime, fluvial, terrestre et aérien), frais d'expédition, d'entreposage, de dédouanement, d'assurance, commissions, etc. ;

b) frais encourus (à l'exclusion des frais de bunkers) dans les ports italiens par des navires norvégiens, réspectivement dans les ports norvégiens par des navires italiens, tels que : frais et taxes portuaires, y compris les dépenses de capitaine, provisions normales de bord, frais pour les réparations ordinaires, etc. ;

c) entretien des postes diplomatiques et consulaires norvégiens en Italie, réspectivement italiens en Norvège, ainsi que frais des missions diplomatiques ou officielles et des Institutions culturelles d'un Pays dans l'autre ;

d) règlement périodique des administrations des postes, télégraphes, téléphones, ainsi que les bénéfices accumulé par les compagnies de navigation aérienne et de transport par route ;

e) taxes et droits consulaires dus aux Autorités de l'autre Pays, ainsi qu'impôts, amendes, frais de justice, etc. ;

f) salaires, appointements, pensions, honoraires, subventions, indemnités, frais de représentation et similaires, cachets d'artistes et de sportifs ;

g) frais d'entretien en Italie, réspectivement en Norvège, des familles, des ressortissants italiens établis en Norvège, réspectivement des ressortissants norvégiens établis en Italie ;

h) droits de brevet, licences de fabrications, rédevances, droits d'auteur, droits d'exploitation de films, dettes afférentes en général au domaine de la propriété intellectuelle et artistique ;

i) frais de voyage et frais de séjour, ainsi que frais d'écolage, d'hospitalisation et de cure ;

l) abonnements à journaux, révues et publications périodiques, ainsi que frais publicitaires ;

m) tout autre paiement, après entente entre l'Ufficio Italiano dei Cambi et la Norges Bank.

Les paiements définis ci-dessus pourront être effectués quelle que soit la date d'échéance de la créance qui leur a donné l'origine.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 19 novembre 1949.

Pour l'Italie SFORZA — *Pour la Norvège* HANS FAY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Protocole

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Norvégien, prenant en considération les clauses relatives aux droits de tirage de l'Accord de Paiements et de Compensation entre les Pays Européens conclu à Paris le 7 septembre 1949, et afin que soit donnée à la Norvège la possibilité d'utiliser le droit de tirage établi en sa faveur par l'Italie, sont convenus des dispositions suivantes :

Tant que le solde disponible du droit de tirage établi par l'Italie en faveur de la Norvège sera supérieur à Cour. norv. 3.000.000, le montant de ce solde remplacera pour la Norvège la limite prévue à l'article 4 de l'Accord de Paiement signé en date de ce jour.

Si le solde disponible du droit de tirage vient à être inférieur à Cour. norv. 3.000.000, ou se trouve complétement épuisé, la limite à considérer pour l'application de l'article 4 de l'Accord de Paiement sera celle prévue par ce même article.

Le présent Protocole fait partie intégrante de l'Accord de Paiement signé en date de ce jour entre l'Italie et la Norvège, duquel il aura la même validité.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 19 novembre 1949.

Pour l'Italie SFORZA — *Pour la Norvège* HANS FAY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Echange de Notes n° F. 1.

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION NORVÉGIENNE

Rome, le 19 novembre 1949

Monsieur le Président,

Me référant au dernier alinéa de l'annexe à l'Accord de Paiement signé en date de ce jour, je Vous prie de bien vouloir me confirmer que les frais (à l'exclusion de ceux pour bunkers) à régler en Italie par les Compagnies norvégiennes de Navigation, visés à l'annexe à l'Aide-memoire du Ministero degli Affari Esteri daté du 25 juin 1949 et restant non payés à la date de signature de l'Accord de Paiement, peuvent être réglés conformément aux dispositions dudit Accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

PAUL KOTH

A M. Tommaso NOTARANGELI
Président de la Délégation Italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Echange de Notes n° F. 1.

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 19 novembre 1949

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu m'adresser la communication suivante:

« Me référant au dernier alinéa de l'annexe à l'Accord de Paiement signé en date de ce jour, je Vous prie de bien vouloir me confirmer que les frais (à l'exclusion de ceux pour bunkers) à régler en Italie par les Compagnies norvégiennes de Navigation, visés à l'annexe à l'Aide-memoire du Ministero degli Affari Esteri daté du 25 juin 1949 et restant non payés à la date de signature de l'Accord de Paiement, peuvent être réglés conformément aux dispositions dudit Accord ».

En vous confirmant mon accord sur ce qui précède, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

A M. Paul KOTH
Président de la Délégation Norvégienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Echange de Notes n° F. 2.

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 19 novembre 1949

Monsieur le Président,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu ces jours-ci, j'ai l'honneur de Vous confirmer l'Accord du Gouvernement Italien sur ce qui suit:

La Norges Bank constatera, d'un commun accord avec l'Ufficio Italiano dei Cambi, le solde créditeur existant sur le compte en livres sterling (« Compte Nouveau ») prévu à l'art. 4 de l'Accord de Paiement entre l'Italie et la Norvège du 20 juillet 1946.

Sauf une somme de Lgs. 84.025 reservée au paiement de la somme forfaitaire visée à l'art. 1 de l'Accord entre l'Italie et la Norvège pour le règlement réciproque des livraisons suspendues à cause de la guerre, du 12 juin 1948, le solde du compte susdit sera viré immédiatement au crédit du compte en couronnes norvégiennes prévu à l'art. 1 de l'Accord de Paiement signé ce jour, après conversion en couronnes norvégiennes sur la base de la parité actuelle entre la livre sterling et la couronne (Lg. 1 = Cour. norv. 20).

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me communiquer si le Gouvernement norvégien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

A M. Paul KOTH
Président de la Délégation Norvégienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Echange de Notes n° F. 2.

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION NORVÉGIENNE

Rome, le 19 novembre 1949

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu m'adresser la communication suivante:

« Me référant aux conversations qui ont eu lieu ces jours-ci, j'ai l'honneur de Vous confirmer l'Accord du Gouvernement Italien sur ce qui suit:

La Norges Bank constatera, d'un commun accord avec l'Ufficio Italiano dei Cambi, le solde créditeur existant sur le compte en livres sterling (« Compte Nouveau ») prévu à l'art. 4 de l'Accord de Paiement entre l'Italie et la Norvège du 20 juillet 1946.

Sauf une somme de Lgs. 84.025 reservée au paiement de la somme forfaitaire visée à l'art. 1 de l'Accord entre l'Italie et la Norvège pour le règlement réciproque des livraisons suspendues à cause de la guerre, du 12 juin 1948, le solde du compte susdit sera viré immédiatement au crédit du compte en couronnes norvégiennes prévu à l'art. 1 de l'Accord de Paiement signé ce jour, après conversion en couronnes norvégiennes sur la base de la parité actuelle entre la livre sterling et la couronne (Lg. 1 = Cour. norv. 20).

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me communiquer si le Gouvernement norvégien est d'accord sur ce qui précéde ».

J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement norvégien est d'accord sur ce qui précède, et je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

PAUL KOTH

A M. Tommaso NOTARANGELI
Président de la Délégation Italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Echange de Notes n° F. 3.

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 19 novembre 1949

Monsieur le Président,

Me référant aux négociations qui se sont déroulées à Rome ces jours passés concernant les Accords de Commerce et de Paiement entre l'Italie et la Norvège, j'ai l'honneur de confirmer notre accord sur ce qui suit:

Le Gouvernement italien et le Gouvernement norvégien sont convenus qu'à l'occasion de la première revision des droits de tirage pour 1949-50 selon les dispositions de l'Art. 34 de l'Accord de Paiements et de Compensations entre les Pays Européens pour 1949-50, les deux Gouvernements s'adresseront à l'OECE pour obtenir une augmentation du droit de tirage établi sur l'Italie en faveur de la Norvège par une somme de 500.000 dollars, de façon à atteindre une somme totale de 1.000.000 de dollars.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement norvégien sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

NOTARANGELI

A M. Paul KOTH
Président de la Délégation Norvégienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Echange de Notes n° F. 3.

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION NORVÉGIENNE

Rome, le 19 novembre 1949

Monsieur le Président,

Vous avez voulu m'adresser la communication suivante:

« Me référant aux négociations qui se sont déroulées à Rome ces jours passés concernant les Accords de Commerce et de Paiement entre l'Italie et la Norvège, j'ai l'honneur de confirmer notre accord sur ce qui suit:

Le Gouvernement italien et le Gouvernement norvégien sont convenus qu'à l'occasion de la première revision des droits de tirage pour 1949-50 selon les dispositions de l'Art. 34 de l'Accord de Paiements et de Compensations entre les Pays Européens pour 1949-50, les deux Gouvernements s'adresseront à l'OECE pour obtenir une augmentation du droit de tirage établi sur l'Italie en faveur de la Norvège par une somme de 500.000 dollars, de façon à atteindre une somme totale de 1.000.000 de dollars.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement norvégien sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

PAUL KOTH

A M. Tommaso NOTARANGELI
Président de la Délégation Italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1950, n. 832.

Temporanea riduzione del dazio doganale sul burro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il dazio generale sul burro fresco o salato, anche fuso, (voce n. 30 della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione) è temporaneamente ridotto, fino a tutto il 31 gennaio 1951, all'aliquota di 15 per cento del valore.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SFORZA — PELLA — SEGNI — TOGNI — LOMBARDO — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 18. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Realmonte (Agrigento) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 18 ottobre 1949 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, circa il passaggio di gestione allo stesso dell'acquedotto di Realmonte (Agrigento);

Vista la deliberazione 23 luglio 1949 del Consiglio comunale di Realmonte, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Agrigento nella seduta dell'8 ottobre 1949, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione, stipulata in data 10 novembre 1949 fra l'Ente ed il Comune, resa esecutiva dal prefetto il 21 stesso mese e anno;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Realmonte (Agrigento), passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Realmonte (Agrigento) in data 10 novembre 1949.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

ALDISIO — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1950
Registro Lavori pubblici n. 18, *foglio n.* 96

(4485)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 18 ottobre 1949 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani circa il passaggio di gestione allo stesso dell'acquedotto di Sambuca di Sicilia (Agrigento);

Vista la deliberazione 28 giugno 1949 del Consiglio comunale di Sambuca di Sicilia, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Agrigento nella seduta del 20 agosto 1949, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata in data 26 settembre 1949 fra l'Ente ed il Comune, resa esecutiva dal prefetto il 12 ottobre stesso anno;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) in data 26 settembre 1949.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

ALDISIO — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1950
Registro Lavori pubblici n. 18, *foglio n.* 94

(4486)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1950.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 9 dicembre 1947, relativo alla costituzione del Consiglio predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, relativo al collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio del dott. Giuseppe Fortini;

Decreta:

Il dott. Mosti Giuseppe, direttore generale nel ruolo della carriera amministrativa della marina mercantile, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Giuseppe Fortini, collocato a riposo.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1950

Il Ministro: SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1950
Registro Marina mercantile n. 16, *foglio n.* 47. — CILLI

(4465)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1950.

Norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dalla legge 9 maggio 1950, n. 202, relativo al petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca, per la cattura del pesce.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 202, con la quale in sede di conversione del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, è stato fra l'altro concesso l'esonero dai diritti di confine e dalla imposta di fabbricazione per il petrolio, proveniente rispettivamente dall'estero od estratto dalle raffinerie nazionali, per essere destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca, per la cattura del pesce;

Ritenuta la necessità di stabilire le formalità da osservarsi per la concessione dello indicato beneficio fiscale;

Determina:

Art. 1.

Il petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce è ammesso alla esenzione dai diritti doganali e dalla imposta di fabbricazione, a seconda che si tratti di prodotto estero o nazionale gravato da imposta, previa colorazione con rosso « Somalia IV », nella proporzione di un grammo di detta sostanza per ogni quintale di petrolio.

Il colorante è fornito dal gestore del deposito ed è preventivamente sottoposto all'analisi del Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

L'aggiunta del colorante è eseguita nei depositi doganali ed in quelli fiduciari delle raffinerie nazionali, sotto vigilanza del competente ufficio finanziario (Dogana od Utif) e con l'intervento di un appartenente al Corpo della guardia di finanza che abbia almeno il grado di sottufficiale. Di tale colorazione è redatto apposito verbale, in duplice copia, un esemplare del quale è trattenuto dall'ufficio finanziario, mentre l'altro esemplare rimane in possesso del gestore del deposito, per essere allegato al registro di carico e scarico, come prescritto dal successivo art. 3.

Art. 2.

Il petrolio, dopo eseguita la colorazione, rimane custodito negli stessi depositi doganali od in quelli fiduciari, delle raffinerie nazionali, in attesa della spedizione ai depositi speciali di distribuzione.

Art. 3.

Il movimento del petrolio colorato nei depositi doganali ed in quelli fiduciari delle raffinerie è tenuto in evidenza in apposito registro di carico e scarico, sul quale devono essere annotati, a cura dei gestori:

a) *nella parte del carico*:

la data della colorazione, con riferimento al verbale di colorazione, un esemplare del quale è allegato al registro;

la quantità in peso di petrolio colorato;

b) *nella parte dello scarico*:

la data delle singole spedizioni;

il deposito destinatario;

la Dogana o l'Utif che ha la vigilanza sul deposito destinatario;

gli estremi del certificato di provenienza serie H-*ter* 7, di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Nelle località dove esistono centri pescherecci possono essere istituiti depositi speciali per la custodia di petrolio colorato e per la erogazione di esso.

Art. 5.

L'apertura dei depositi speciali previsti dal precedente articolo è autorizzata dal direttore della Circoscrizione doganale, competente per territorio, osservate le norme di cui al decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 e del relativo regolamento approvato con decreto 20 luglio 1934, n. 3303, nonchè quelle del decreto Ministeriale 31 luglio 1934 e successive modificazioni ed aggiunte.

I gestori di depositi speciali devono presentare formale dichiarazione di responsabilità circa la regolare gestione del deposito e la erogazione del carburante per l'uso consentito e sono muniti, a cura del direttore della Circoscrizione doganale, di apposita licenza, redatta in carta legale, sulla quale deve essere indicata la Dogana alla quale è affidata la vigilanza del deposito.

Art. 6.

Per il trasferimento del petrolio colorato dai depositi doganali e fiduciari ai depositi speciali di distribuzione, i competenti uffici finanziari rilasciano il certificato di provenienza serie H-*ter* 7, un esemplare del quale scorta il prodotto, mentre l'altro esemplare è spedito alla Dogana che ha la vigilanza nel deposito speciale di destinazione. La Dogana accusa ricevuta dell'esemplare ad essa diretto: detta ricevuta è allegata alla matrice del mod. H-*ter* 7 in possesso dell'ufficio finanziario emittente.

Art. 7.

Nei depositi speciali il movimento del petrolio colorato è tenuto in evidenza in appositi registri di carico e scarico, nei quali è annotato:

a) *nella parte del carico*:

la data di ricevimento del prodotto;

il deposito di provenienza;

gli estremi del certificato di provenienza serie H-*ter* 7, che rimane allegato al registro;

la quantità di prodotto;

b) *nella parte dello scarico*:

la data di distribuzione;

gli estremi del buono di prelevamento previsto dal successivo art. 11;

la quantità di petrolio erogato.

Art. 8.

Il direttore della Circoscrizione doganale può anche consentire alle aziende petrolifere, titolari di depositi doganali, che procedono alla colorazione del petrolio nei modi previsti dal precedente art. 1, che venga istituito nell'ambito dello stesso deposito doganale un deposito speciale di distribuzione per la erogazione del petrolio colorato nei modi e termini di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 9.

I registri di carico e scarico previsti dai precedenti articoli 3 e 7, coi fogli numerati, sono preventivamente vidimati dall'ufficio finanziario, che ha la vigilanza sui depositi.

Art. 10.

Può essere anche consentito, qualora se ne ravvisi la opportunità, che il petrolio colorato sia spedito dai depositi doganali e da quelli fiduciari ai depositi interni gestiti dalle aziende petrolifere per rimanere ivi custodito in attesa della successiva spedizione ai depositi speciali di distribuzione.

La autorizzazione a custodire il petrolio negli anzidetti depositi è data, su richiesta delle aziende petrolifere interessate, dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Per la spedizione del petrolio colorato ai depositi di custodia e per la successiva rispedizione ai depositi speciali di distribuzione è parimenti rilasciato il certificato di provenienza serie H-*ter* 7. Detti depositi devono tenere in evidenza il movimento del petrolio colorato in apposito registro di carico e scarico, come prescritto dal precedente art. 3, sul quale si annotano, nella parte del carico, in luogo del verbale di colorazione, il certificato di provenienza serie H-*ter* 7. Gli uffici finanziari che ricevono gli esemplari di detto certificato sono tenuti ad accusare ricevuta.

Art. 11.

La distribuzione del petrolio colorato è fatta agli utenti dai gestori dei depositi, su buoni di prelevamento rilasciati dalla Capitaneria di porto o dagli uffici da essa dipendenti, su ciascuno dei quali sono indicati il nome del natante, il numero delle lampade, quello delle calzette e delle candele, nonchè il consumo medio complessivo di petrolio per ogni ora di accensione. Detti buoni sono costituiti da quattro tagliandi; il primo resta alla autorità marittima che lo rilascia, il secondo viene consegnato e trattenuto dal deposito speciale di distribuzione presso il quale il pescatore intende rifornirsi del petrolio, e viene allegato al registro di carico e scarico, a documentare la uscita dal magazzino, il terzo resta al pescatore acquirente, il quarto infine, va consegnato, a cura dello stesso gestore del deposito speciale, al locale Comando della guardia di finanza, per gli eventuali controlli.

Art. 12.

Entro il 10 luglio di ogni anno le ditte esercenti depositi speciali di distribuzione di petrolio colorato, per gli usi della pesca, debbono rimettere alle dogane, alle quali, secondo l'art. 5 è demandata la vigilanza dei depositi medesimi, il registro di carico e scarico, con la relativa documentazione, come prescritto dall'art. 7 e provvedere al ritiro del nuovo registro per il successivo esercizio.

Art. 13.

E' ammesso sui registri lo scarico dei cali effettivi, per evaporazione o dispersione, ecc., fino alla concorrenza massima del 2 %, calcolata sulle quantità di petrolio colorato introdotte nei depositi di distribuzione.

Art. 14.

Il personale delle dogane e gli ufficiali di polizia tributaria hanno libero accesso nei depositi di petrolio colorato, ai fini di controllare la regolarità della gestione e di accertare che detto potrolio non sia stato destinato ad usi diversi da quelli per cui è stato ammesso alla esenzione.

Art. 15.

Qualora il petrolio ammesso alla esenzione venga impiegato in usi diversi da quello per il quale è fatta la concessione si rende applicabile la multa prevista dall'art. 102 della legge doganale, indipendentemente dal pagamento della imposta evasa e dalla decadenza del diritto di fruire del beneficio fiscale, giusta l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

I gestori dei depositi che non tengano o tengano irregolarmente i registri prescritti sono passibili della ammenda prevista dall'art. 24 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 1208.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 settembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1950
Registro Finanze n. 22, *foglio n.* 249 — BENNATI

(4481)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1950.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona agricola industriale di Verona, per il quadriennio 1950-53.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, che istituisce il Consorzio per la zona agricola industriale di Verona;

Visto lo statuto del Consorzio per la zona agricola industriale di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1950;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'interno;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona agricola industriale di Verona, per il quadriennio 1950-1953, è composto come segue:

dott. Enzo Porta, revisore effettivo, e dott. Emanuele Pizzolorusso, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Salvatore Barbagallo, revisore effettivo, e rag. Giuseppe Gatto, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

ing. Alberto Tantini, revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1950

Il Ministro: TOGNI

(4495)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1950.

Sostituzione del sequestratario-liquidatore della Società in accomandita semplice « Farmaceutica Lohmann e C. », con sede in Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la « Farmaceutica Lohmann e C. » società in accomandita semplice, con sede in Pavia, via Ludovico il Moro n. 36, e nominato sequestratario il rag. Enrico Villani;

Visto il decreto 19 aprile 1947, col quale la suindicata società è stata messa in liquidazione a norma dell'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, e nominato liquidatore il citato rag. Enrico Villani;

Ritenuto che il predetto ha rassegnate le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi sostituirlo con altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177.

Decreta:

E' nominato sequestratario-liquidatore della « Farmaceutica Lohmann e C. », società in accomandita semplice, con sede in Pavia, il dott. Emilio Acacia in sostituzione del dimissionario rag. Enrico Villani.

Il dott. Emilio Acacia è autorizzato a continuare la liquidazione della società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1950

Il Ministro: PELLA

(4488)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1950.

Valore da attribuire al cotone contenuto nei manufatti esportati nel secondo semestre dell'anno 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273;

Ritenuto che il valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel primo semestre dell'anno 1950 è risultato di L. 475 per ogni chilogramma di cotone in massa o in bioccoli e di L. 90 per ogni chilogramma di cotone rigenerato;

Decreta:

Ai fini della restituzione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273, il valore da attribuire al quantitativo di cotone contenuto nei manufatti esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1950 ed indicato in peso nelle bollette di esportazione, è stabilito come appresso:

cotone sodo (in massa o in bioccoli) L. 475 per kg.
cotone rigenerato . . . . » 90 » »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1950
Registro Finanze n. 22, *foglio n.* 250. — BENNATI

(4513)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1950.

Istituzione di Magazzini generali in Torino (gestione Consorzio agrario provinciale).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario provinciale di Torino per essere autorizzato ad istituire ed esercire Magazzini generali in Torino e Provincia;

Vista la deliberazione n. 72 in data 4 marzo 1950, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, che esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione ed approva il regolamento per gli istituendi Magazzini generali del Consorzio agrario succitato;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Torino l'11 luglio 1950, per l'approvazione delle tariffe di deposito;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Torino è autorizzato a gestire, in regime di Magazzini generali, gli immobili di proprietà siti in Torino, via Tommaso Grossi n. 15, come stabilimento principale, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Il detto Consorzio è altresì autorizzato a gestire le seguenti succursali dello stabilimento principale di cui sopra:

Chivasso, via Isonzo, 2; Carmagnola, via Circonvallazione, 8; Vigone, via Torino; Verolengo, via Rimembranza, 3; Rivoli, via Colli; Rivarolo, strada per Torino, 18-*bis*; Poirino, via Pralormo, 34; Cavagnolo, strada provinciale Asti-Chivasso; Cavour, via Vigone; Chieri, via Tana, 7; Pinerolo, corso Ernesto Bosio, n. 18; Piobesi, via Candiolo; Piscina, piazza della Libertà, 10; Volpiano, via Circonvallazione; Carignano, via Salotto, 31.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera

di commercio, industria e agricoltura di Torino e dal Comitato provinciale dei prezzi, con le delibere rispettivamente del 4 marzo e dell'11 luglio 1950 di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Torino è tenuto a prestare ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 10 ottobre 1950

Il Ministro: TOGNI

(4482)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1950.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 25 agosto 1945, con il quale il comm. rag. Antonio Gargano è stato nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Catanzaro;

Vista la lettera con la quale il citato comm. Gargano ha rassegnato le dimissioni dalla carica in data 2 ottobre corrente anno;

Considerata la necessità di procedere, in conseguenza, alla nomina del presidente della Giunta della citata Camera;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gennaro Mottola è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Catanzaro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1950

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

(4496)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 210, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grizzana (Bologna) di un mutuo di L. 1.781.500, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4407)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 218, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Falconara Marittima (Ancona) di un mutuo di L. 1.660.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4412)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 194, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Andrea (Frosinone) di un mutuo di L. 1.517.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4422)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 191, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano (Frosinone) di un mutuo di L. 1.740.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4423)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 18 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 192, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Vittore del Lazio (Frosinone) di un mutuo di L. 400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4424)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Recco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 196, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Recco (Genova) di un mutuo di L. 2.920.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4427)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Faenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 25 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 205, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Faenza (Ravenna) di un mutuo di L. 9.360.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4408)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 4 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 162, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pelago (Firenze) di un mutuo di L. 582.469, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4409)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 207, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) di un mutuo di L. 1.854.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949, in luogo di quello di L. 3.588.000 in precedenza autorizzato.

(4410)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 209, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Imola (Bologna) di un mutuo di L. 24.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4418)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 189, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Falvaterra (Frosinone) di un mutuo di L. 452.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4420)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 190, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pico (Frosinone) di un mutuo di L. 964.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4421)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 193, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sora (Frosinone) di un mutuo di L. 2.424.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4425)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 1° ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 195, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa Latina (Frosinone), di un mutuo di L. 1.030.800, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4426)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montargentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 197, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montargentario (Grosseto) di un mutuo di L. 3.200.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4428)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 198, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Triora (Imperia) di un mutuo di L. 675.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4429)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruoli di anzianità

A norma dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero della pubblica istruzione e delle Amministrazioni dal medesimo dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio 1950.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(4499)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 370, il ricorso straordinario presentato dal dott. Edoardo Solarino è dichiarato inammissibile per la parte relativa alla impugnativa della deliberazione di dispensa dal servizio adottata il 23 settembre 1949, dalla Camera agrumaria con sede in Messina, e respinto nella parte relativa alla impugnativa del provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio, in data 21 maggio 1949, con cui si nega l'approvazione alla delibera 24 aprile 1948 della Camera predetta.

(4490)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Foggia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Foggia in data 1° aprile 1949, n. 4518, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Foggia.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Pappacena dott. Edoardo, vice prefetto.

Membri:
Franza prof. Roberto;
Verga prof. Pietro;
Lillo dott. Leonardo, dell'Istituto superiore di sanità;
Marino prof. Vincenzo.

Segretario:
Massa dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Foggia.

Roma, addì 19 settembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4457)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1950, registro Lavori pubblici n. 20, foglio n. 3, il ricorso straordinario proposto dal dott. Matteace Gaetano avverso il provvedimento ministeriale in data 28 dicembre 1949, n. 1036, di non ammissione al concorso per sessantuno posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) del Ministero dei lavori pubblici, bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1948, n. 4189, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 30 settembre 1948, è dichiarato inammissibile.

(4375)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a quarantacinque posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo B) nel personale dei contabili della Marina militare.

Le prove scritte d'esame relative al concorso a quarantacinque posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel personale dei contabili della Marina militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1950, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 4, 5, 6 e 7 dicembre 1950.

(4459)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso a trentaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1949, registrato alla *Corte dei conti il* 27 dicembre successivo, registro n. 13 Marina mercantile, foglio n. 113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1950, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine delle Capitanerie di porto;
Vista la lettera n. 71667/12106 del 6 settembre 1950 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza che le prove scritte del suddetto concorso abbiano luogo nei giorni 27, 28, 29, 30 novembre e 1, 2 dicembre 1950;

Decreta:

Le prove scritte per il concorso a trentaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine delle Capitanerie di porto di cui al decreto Ministeriale 27 ottobre 1949 citato in premessa, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami nei giorni 27, 28, 29, 30 novembre e 1, 2 dicembre 1950.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1950

Il Ministro: SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1950
Registro Marina mercantile n. 16, *foglio n.* 40. — CILLO

(4462)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato riguardante bandi di concorsi a posti di assistenti ordinari universitari

Si porta a conoscenza di chiunque possa avervi interesse, che il supplemento al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (Notiziario della scuola e della cultura), n. 15 in data 31 agosto 1950, pubblica i bandi dei concorsi a posti di assistenti ordinari indetti a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, delle Università di Genova, Modena, Palermo, Perugia e del Politecnico di Milano.

Le domande di partecipazione ai concorsi, corredate di tutti i documenti prescritti, debbono essere presentate ai rettori delle predette Università entro sessanta giorni dalla data (31 agosto 1950) del sopraindicato supplemento al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione Notiziario della scuola e della cultura.

(4474)

MINISTERO DELL'INTERNO

Variante ai decreti Ministeriali 15 giugno 1950 e 3 luglio 1950 riguardanti i concorsi per titoli per il conferimento di posti di segretario comunale di grado V e VI.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti in data 15 giugno 1950 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 27 giugno e n. 149 del 3 luglio 1950, con i quali erano indetti i concorsi per il conferimento delle sedi vacanti di segretario comunale di grado VI e V;

Ritenuto che nelle premesse dei decreti sopracitati non è stata fatta menzione del parere espresso, ai sensi dell'art. 182, secondo comma, della legge 27 giugno 1942, n. 851, dal Consiglio d'amministrazione dei segretari comunali e provinciali in data 18 aprile 1950;

Ritenuto che le sedi di Cavalese (Trento); Forno di Zoldo (Belluno); Marradi (Firenze); Borgoricco (Padova) e Consorzio Orgiano-Alonte (Vicenza) vanno compresi fra le sedi di grado VI e che la sede di Malnate (Varese) va compresa fra quelle di grado V;

Ritenuto che la sede di San Valentino d'Abruzzo (Pescara) va depennata dall'elenco delle sedi di grado VI perchè classificata di grado VII;

Ritenuto che le sedi di grado V di Cerea (Verona) e Altopascio (Lucca) e quelle di grado VI di Tropea (Catanzaro) e Crescentino (Vercelli) sono coperte dai rispettivi segretari titolari;

Ritenuta la necessità di provvedere alle rettifiche;

Decreta:

Nelle premesse dei decreti in data 15 giugno 1950, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in data 27 giugno e 3 luglio successivi, va indicata la dizione: « Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 1-*sub* 182, secondo comma della legge 27 giugno 1942, n. 851 ».

I comuni di Cavalese (Trento); Forno di Zoldo (Belluno); Marradi (Firenze) e Borgoricco (Padova) e il Consorzio Orgiano-Alonte (Vicenza) vanno compresi nell'elenco delle sedi di grado VI.

Il comune di Malnate (Varese) va compreso fra le sedi vacanti di grado V.

I comuni di grado V di Cerea (Verona) e Altopascio (Lucca) e quelli di grado VI di Tropea (Catanzaro), Crescentino (Vercelli) e San Valentino d'Abruzzo (Pescara) sono depennati dai rispettivi elenchi allegati ai decreti sopraindicati.

Roma, addì 2 ottobre 1950

Il Ministro: SCELBA

(4494)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria del concorso interno per titoli e per esami a trenta posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) indetto a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 849.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1948, registro n. 10, foglio n. 234, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale, a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a trenta posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C), nel ruolo del personale d'ordine di questo Ministero;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1949, registro n. 16, foglio n. 299, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 28 marzo 1949, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte di esame;

Visti gli atti della succitata Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 10 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso interno per titoli e per esami a trenta posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C), indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Lorenzi Giuseppe
2. Lambertini Rina
3. Zanaroli Lucia
4. Turrisi Salvatore
5. Mazzotti in Celotti Elda
6. Cicchetti Antonietta
7. Mariotti Manlio
8. Giannotti Vera
9. Follo in Vincenzi Concetta
10. Tondato Silvia
11. Bartocci Clorinda
12. Zuppone Sforza Bianca
13. Massimi ved. Verna Maria
14. Jacovone Giovanni
15. Paris Augusta
16. Sadurny Trentino
17. Marano Giuseppe
18. Simoncelli Redenta
19. Gallo in Brovida Bianca
20. Bartocci Carlo
21. De Castro Giuseppe
22. Bianchi Nella
23. Falconi Giannina
24. Tozzi Aldo
25. Felli Pio
26. Giardina Nicolò
27. De Filippi Astorre
28. Brunero Edoardo
29. Ferrara Anna Maria
30. Pompili Augusto
31. Rocchi Francesco
32. Visentin Maria Luisa
33. Boscolo Maria
34. Scaramella Luciana
35. D'Alessio Anna Maria
36. Seriacopi Enzo
37. La Barbera Anna Maria

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. Lorenzi Giuseppe
2. Lambertini Rina
3. Zanaroli Lucia
4. Turrisi Salvatore
5. Mazzotti in Celotti Elda
6. Cicchetti Antonietta
7. Mariotti Manlio
8. Giannotti Vera
9. Follo in Vincenzi Concetta
10. Tondato Silvia
11. Bartocci Clorinda
12. Zuppone Sforza Bianca
13. Massimi ved. Verna Maria
14. Jacovone Giovanni
15. Paris Augusta
16. Sadurny Trentino
17. Marano Giuseppe
18. Simoncelli Redenta
19. Gallo in Brovida Bianca
20. Bartocci Carlo
21. De Castro Giuseppe
22. Bianchi Nella
23. Falconi Giannina
24. Tozzi Aldo
25. Felli Pio
26. Giardina Nicolò
27. De Filippi Astorre
28. Brunero Edorado
29. Ferrara Anna Maria
30. Pompili Augusto

Art. 3.

Sono dichiarati idonei seguenti candidati:

31. Rocchi Francesco
32. Visentin Maria Luisa
33. Boscolo Maria
34. Scaramella Luciana
35. D'Alessio Anna Maria
36. Seriacopi Enzo
37. La Barbera Anna Maria

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 60, foglio n. 204

(4493)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.